

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno *4 dicembre 2008*, in Milano,

tra

▪ Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

▪ le Organizzazioni Sindacali

premessi che

- in occasione della sottoscrizione degli accordi di rinnovo dei C.I.A. del 2006, di Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. e di Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (ex Friulcassa) (di seguito per brevità "Banche Rete"), le Aziende, d'intesa con l'allora Capogruppo Sanpaolo Imi, avevano manifestato *"... nell'ambito delle previsioni economiche del nuovo piano di sviluppo, la disponibilità a consentire, a far tempo dal 1° gennaio 2009, l'adesione del Personale alle prestazioni dirette della Cassa di Assistenza SANPAOLO IMI, alle condizioni e con le modalità statutariamente previste, fatti salvi gli adempimenti a cura delle Parti Sociali della Cassa stessa."*;
- nei confronti del Personale dipendente delle "Banche Rete" ceduto a Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (ex Cariparo) o a Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.A., è stata confermata, rispettivamente con accordo sindacale del 19 e 27 giugno 2006 e con accordo del 6 settembre 2007, la prosecuzione delle coperture in essere al momento della cessione secondo le modalità previste tempo per tempo presso la Banca di provenienza;
- le Parti, considerato l'impegno assunto dalle "Banche Rete" e dall'allora Capogruppo Sanpaolo Imi e viste le risultanze dell'andamento tecnico-finanziario della gestione assicurativa e della complessiva situazione della Cassa di Assistenza SANPAOLO IMI (di seguito "Cassa Sanpaolo"), si danno atto che, sussistono i presupposti previsti per, l'adesione alla "Cassa Sanpaolo" del Personale delle "Banche Rete" con riconoscimento delle prestazioni previste nell'Appendice n. 1 dello Statuto;
- nell'occasione si è altresì ritenuto opportuno procedere ad una modifica delle disposizioni statutarie finalizzata a consentire l'iscrizione alla "Cassa Sanpaolo" anche al Personale di nuova assunzione presso Intesa Sanpaolo, a far tempo dal 1° gennaio 2009;

si conviene quanto segue

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. il Personale dipendente dalle "Banche Rete" al 1° gennaio 2009 - o successivamente assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato ed all'attualità beneficiario delle prestazioni della polizza, aderisce alla "Cassa Sanpaolo" a far tempo dal 1° gennaio 2009. Quanto sopra trova applicazione anche nei confronti del Personale con contratto di apprendistato professionalizzante che sarebbe divenuto beneficiario delle coperture di assistenza sanitaria previste dalle "Banche Rete" a decorrere dal 1° gennaio 2009 nonché nei confronti del Personale delle medesime ceduto a Cassa di Risparmio del Veneto (accordo sindacale del 19 e 27 giugno 2006) e a Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna (accordo del 6 settembre 2007);
3. l'applicazione della predetta normativa comporta tra l'altro:

- il diritto di fruire delle prestazioni di cui all'Appendice n. 1 dello Statuto della "Cassa Sanpaolo";
 - il riconoscimento della contribuzione stabilita dal Titolo III dello Statuto;
 - la previsione di una separata e complessiva evidenza contabile nell'ambito del resoconto previsto dall'art. 33 dello Statuto;
 - l'estensione delle prestazioni ai soli familiari contemplati dall'art. 5 dello Statuto e già componenti del nucleo degli interessati e segnalati in precedenza come beneficiari;
4. è concesso un termine di 60 giorni dal momento della comunicazione in ordine all'applicazione della nuova normativa della "Cassa Sanpaolo", per l'esercizio della rinuncia all'adesione, da comunicare con le modalità formalmente individuate dalla "Cassa Sanpaolo" stessa;
 5. al Personale assunto da Intesa Sanpaolo a decorrere dal 1° gennaio 2009 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante è data facoltà di richiedere l'iscrizione alla "Cassa Sanpaolo" al momento dell'assunzione e comunque entro la fine del quarto mese successivo all'assunzione medesima in alternativa all'iscrizione alla Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa da perfezionare entro novanta giorni dalla conclusione del periodo di prova;
 6. contestualmente all'iscrizione alla "Cassa Sanpaolo" è data facoltà al Personale con contratto di apprendistato professionalizzante, di estendere le prestazioni sanitarie ai familiari indicati nell'art. 5 dello Statuto della stessa;
 7. è approvato il testo dello Statuto della "Cassa Sanpaolo", allegato sub 1) coordinato e renumerato, comprensivo delle modifiche previste.